

AGENZIA DI PATERNO' CODICE 881 NUMERO DI POLIZZA 2018/03/2328205 NUMERO DI VARIAZIONE SUB AGENZIA SIRE 03017

CONTRAENTE CSAIN CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI CODICE FISCALE O PARTITA IVA 96165840586

DOMICILIO VIA DELL'ASTRONOMIA 30 ROMA RM C.A.P. 00144

DECORRENZA CONTRATTO g. 31 m. 08 a. 2018 SCADENZA CONTRATTO g. 31 m. 12 a. 2019 DURATA CONTRATTO a. 01 m. 04 g. 00 DATA PRIMA SCADENZA g. 31 m. 12 a. 2018 RATEAZIONE Annuale INDICIZZAZIONE SI

SOSTITUISCE LE POLIZZE				PAGATO AL	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL	N. POLIZZA DELEGATARIA	INCASSATO AL																										
N PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAC RINNOVO</th> <th>REG. PREMIO</th> <th>TEMP.</th> <th>T. PROD.</th> <th>CODICE RISCHIO</th> <th>RESCINDIBILE</th> <th colspan="3">RISCHIO COMUNE</th> <th colspan="3">POLIZZA COLLEGATA</th> <th>CODICE DI AGGREGAZIONE</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>23122</td> <td>NO</td> <td>Agenzia</td> <td>Ramo</td> <td>N. Polizza</td> <td>Agenzia</td> <td>Ramo</td> <td>N. Polizza</td> <td></td> </tr> </thead> </table>											TAC RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	SI	NO	NO	0	23122	NO	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	
TAC RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE																								
SI	NO	NO	0	23122	NO	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza																									
- TOTALE PREMIO NETTO				- ACCESSORI			- DIRITTI			- IMPOSTA			TOTALE PRIMA RATA EURO																							
											TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO																									

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- a) non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;
- b) non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
- c) nell'ultimo biennio si sono verificati i seguenti sinistri: ..

II RISCHIO ASSICURATO

Qualità e/o attività dell'Assicurato per le quali viene prestata la garanzia
VEDERE ALLEGATO

(Per soli fini statistici il rischio assicurato è categorizzabile come : SOCIETA' SPORTIVE/IMPIANTI SPORTIVI)

Ubicazione in: VIA DELL'ASTRONOMIA 30 00144 ROMA (RM)

I MASSIMALI ASSICURATI

È operante la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di:

ma con limiti di:

- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di
- per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più

	RCT	RCO
euro	1.000.000	euro 1.000.000
euro	1.000.000	euro 1.000.000
euro	1.000.000	

SVILUPPO DEL PREMIO

PREMIO

Premio netto €

Totale premio netto €




AGENZIA : PATERNO'


POLIZZA n. : 2018/03/2328205

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE



Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5001/9/FI RCG) contenente la Nota Informativa (Mod. 5001/9/NI RCG - Ed.09/2017) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5001/9 RCG - Ed. 12/10)



Il premio è stato
incassato il

- 1 SET, 2018

in

PATERNO'

(l'Agente, Subagente
od Esattore)



Salvatore Cunsolo Broker
p.i.: 05530550879



ALLEGATO

AGENZIA : PATERNO'

POLIZZA n. : 2018/03/2328205 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO
Deroga totale alle CGA

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



Reale Mutua Assicurazioni
S.p.A. - S.p.A. s.r.l.
Principale: Via Corte d'Appello, 11
Sede Secondaria: CATA - Via delle Colonne, 16
Tel. 011 418000 Fax 011 420000
Partita IVA: 00875360018

Assicurazione
di Responsabilità Civile verso Terzi
e verso Prestatori di Lavoro
C.S.A.In - Centri Sportivi Aziendali Industriali

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 CSAIn RCG, composte da n. 21 pagine,
vengono rilasciate al Contraente unitamente al Mod. 5001 RCG (modulo di polizza)

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente:	C.S.A.In - Centri Sportivi Aziendali Industriali
Rischio Assicurato:	Convenzione per l'assicurazione Responsabilità Civile Generale a favore dell'ente di promozione sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società affiliate ed aggregate e dei suoi tesserati.
Massimali:	A seconda della Opzione scelta dai singoli tesserati (Basic o Plus) come da dettaglio riportato in polizza
Franchigie:	A seconda della Opzione scelta dai singoli tesserati (Basic o Plus) come da dettaglio riportato in polizza
Soggetti assicurati:	Tesserati con programma Plus: Tesserati con programma Basic Società, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Circoli

SOMMARIO

DEFINIZIONI

- Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
- Art. 1.1 Proroga della convenzione
- Art. 2 Obblighi dell'Ente
- Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 4 Manifestazioni unitarie
- Art. 4.1 Interscambio di mansioni
- Art. 5 Assicurazioni per conto altrui
- Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 7 Aggravamento del rischio
- Art. 8 Diminuzione del rischio
- Art. 9 Determinazione del premio -Incasso degli acconti e regolazione del premio
- Art. 10 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 11 Titoli che danno diritto all'assicurazione
- Art. 12 Denuncia dei sinistri
- Art. 13 Oneri fiscali
- Art. 14 Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 15 Rinvio alle norme di legge
- Art. 16 Interpretazione del Contratto
- Art. 17 Rescissione del contratto
- Art. 18 Foro competente
- Art. 19 Dichiarazioni della Società
- Art. 20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
- Art. 21 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -TESSERATI E SOCIETÀ

- Art. 22 Descrizione del rischio e attività assicurabili
- Art. 23 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 24 Limiti Territoriali
- Art. 25 Novero dei terzi
- Art. 26 Altre assi.ni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
- Art. 27 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
- Art. 28 Esclusioni
- Art. 29 Franchigia

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

- Art. 30 Soggetti assicurati
Art. 31 Oggetto dell'assicurazione-Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (RCO)
Art. 32 Estensione malattie professionali
Art. 33 Esclusioni
Art. 34 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

CONDIZIONI ADDIZIONALI

- A) Responsabilità civile degli organizzatori di eventi motoristici.
B) Estensione a istruttori.

MASSIMALI E FRANCHIGIE

PROCEDURE PER TUTTI I TESSERATI C.S.A.In. DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

CLAUSOLA BROKER

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona, l'ente o associazione garantito dalla copertura assicurativa, ovvero:

- 1) Lo CSAIn, le sue articolazioni periferiche ed i propri soci, tutti i sodalizi affiliati, gli organi direttivi centrali e periferici della C.S.A.In. che istituzionalmente svolgono, per i propri associati e associati CSAIn ingenerale nonché per associati di organismi convenzionati, attività culturale ricreativa del tempo libero, ludiche, escursionistiche, sociali, formative, di promozione sociale, di promozione civile e sportiva non professionistica e di promozione sociale e sportiva nelle disabilità.
- 2) Tutti i tesserati dello C.S.A.In. che costituiscono la base associativa del Sodalizio affiliato, quando svolgono le attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate dalla struttura associativa e durante le manifestazioni, gare, allenamenti individuali o collettivi, dagli stessi programmati, in adempimento alle particolarità logistiche e operative della singola disciplina sportiva.
- 3) Tutti i dirigenti dei Sodalizi affiliati, degli Organi centrali e periferici dello C.S.A.In. regolarmente tesserati, anche quando con interscambio di mansioni, a prescindere dalla tipologia di tessera, partecipano a congressi e riunioni, promossi dallo C.S.A.In. o dalle Sezioni Specialistiche Affiliate e/o Organizzazioni convenzionate.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atleta: il tesserato che svolge l'attività sportiva rientrando negli scopi del Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico o qualunque attività fisica, didattica, amatoriale o agonistica, che determina un aumento di dispendio energetico dell'organismo umano.

Beneficiari: l'assicurato stesso, come sopra definito. In caso di morte ed in mancanza di designazione, saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.

Contraente: l'Ente di promozione Sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali (C.S.A.In.).

Dirigente: il soggetto tesserato che, a prescindere dal tipo di tessera CSAIn, statutariamente riveste tale titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Presidente e dirigenti nazionali CSAIn. componenti consiglio nazionale e Commissioni CSAIn. Presidenti di Associazioni affiliate, Società Sportiva o Circolo aderente, dirigente di Associazione, Società Sportiva o di Circolo, Presidente provinciale e/o dirigente territoriale delegato CSAIn. Presidente e dirigente regionale CSAIn.

Franchigia: La parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale: è l'importo massimo della prestazione della Società.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Risarcimento: la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Società Reale Mutua di Assicurazioni.



RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Tecnici: i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, tecnici, allenatori, arbitro, giudice di gara, direttore di gara, medico sportivo, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento e alla esecuzione delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Tesserato: ogni singolo soggetto o Ente iscritto o aderente al Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLO C.S.A.In. DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE ED AGGREGATE E DEI SUOI TESSERATI,
stipulata anche in ottemperanza al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296.

Tra l'Ente di Promozione Sportiva denominato "Centri Sportivi Aziendali e Industriali" (C.S.A.In.) e la Compagnia di Assicurazioni REALE MUTUA, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della C.S.A.In., dei suoi Organi Direttivi Centrali e Periferici, delle Società e/o Circoli e dei suoi Tesserati.

Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 16 mesi, con inizio dalle ore 24.00 del 31 agosto 2018 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019 senza necessità della preventiva disdetta di una delle Parti.

Art. 1.1 Proroga della convenzione

Per espressa intesa formale tra le parti convenuta almeno 120 giorni prima della scadenza, la presente convenzione può essere prorogata una o più volte, per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.

Art. 2 Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme interne ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.

La Parte che intenda promuovere l'arbitrato notificherà all'altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L'altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell'arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio.

Ove, nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma. Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del Contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.

Il Collegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.

Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 4 Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli Assicurati.

Per quel che concerne i Tesserati, le garanzie, oltre che per le attività CSAIn, si estendono anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali lo CSAIn abbia ufficialmente aderito e/o di Enti terzi che consentono la partecipazione dei tesserati CSAIn. Inoltre, a maggior chiarimento, si considerano programmate da CSAIn le attività sportive e non, predisposte da CSAIn nei suoi livelli territoriali regionale/interregionale, nazionale e internazionale, nonché dalle Società e Circoli affiliate a CSAIn alle quali lo CSAIn abbia formalmente aderito anche per tramite dei suoi livelli territoriali.

Art. 4.1 Interscambio di mansioni

Le garanzie saranno operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche nei casi di interscambio di mansioni in ambito dello statuto e regolamenti CSAIn.

Art. 5 Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).

Art. 7 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Art. 8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Il premio complessivo dovuto a fronte della presente polizza è pari a € Il presente premio è calcolato sulla base di nuovi aderenti iniziali e deve essere considerato quale premio minimo a deposito, soggetto ad adeguamento in base al numero degli assicurati effettivi nel corso della singola annualità di polizza come sarà previsto nella sezione premi.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda dei casi:

- l'indicazione del numero di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo.
- gli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.

Art. 10 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi del successivo art. 11 "Titoli che danno diritto all'assicurazione", e scadrà alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

I premi devono essere pagati alla Società direttamente dalla Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Relativamente alla copertura assicurativa inerente le prestazioni assicurative previste ex decreto legge 03/11/2010 "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti", pubblicato sulla CU n. 296 del 20.12.2010, resta convenuto che in caso di mancato versamento del premio l'assicuratore è obbligato ad erogare la prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato.

Per quanta attiene tutte le altre coperture oggetto della presente convenzione trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Art. 11 Titoli che danno diritto all'assicurazione

Hanno titolo ad usufruire delle garanzie assicurative di cui alla presente convenzione, senza distinzione di attività praticata, rientrando comunque negli scopi del Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata:

- soggetti in possesso della Tessera, nominativa e numerata della CSAIn, nonché compilata in ogni sua parte, solo quando quest'ultima sia divenuta efficace, ovvero sia stata inserita negli appositi elenchi numerati e vidimati dallo stesso CSAIn., e/o dai suoi organi territoriali all'uopo delegati e/o inserita negli elenchi del sistema on-line delle CSAIn.
- affiliazione allo CSAIn. per le Associazioni, Società Sportive, Circoli.

Si specifica che qualora dal socio fossero sottoscritte più tessere, in caso di sinistro, l'impresa corrisponderà l'indennizzo una sola volta in base alla tessera relativa alla disciplina causa dell'infortunio e senza la possibilità di cumulo tra le singole tessere.

Per lo CSAIn. costituisce titolo la presente Convenzione.

Art. 12 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società entro 30 giorni dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.

Art. 13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non equi regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 16 Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 17 Recesso dal contratto

La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 "Durata e decorrenza della Convenzione"

Art. 18 Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 19 Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Art. 20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 21 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -TESSERATI E SOCIETÀ

Art. 22 Descrizione del rischio

Fermo restando le condizioni di carattere generale, l'assicurazione è prestata per tutti i rischi inerenti lo svolgimento dalle varie attività svolte da CSAIn, suoi organi Centrali e Periferici dalle Associazioni/Circoli affiliati e da suoi Tesserati inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive, dirigenziali, ricreative, ludiche, culturali e associative rientranti negli scopi sociali del Contraente nei termini delle singole discipline, se pur non evidenziate sul modulo di affiliazione. Qualora dette attività vengono svolte da Terzi incaricati dall'organizzazione, l'assicurazione copre la Responsabilità civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa.

Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dallo C.S.A.In. per proprio conto, dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate nonché da organismi convenzionati.

Attività Assicurabili

Le coperture assicurative sono prestate per lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, ludiche, escursionistiche ambientali, ricreative, culturali, di formazione, di promozione sociale e di promozione civile, nonché per qualsiasi altra attività prevista per il raggiungimento delle finalità statutarie con la sola esclusione di quelle indicate in polizza - "Delimitazione dell'Assicurazione- esclusioni".

A titolo indicativo e, non limitativo, le principali attività assicurate sono le seguenti:

Aerobica, hip hop	Danza classica e sportiva	Pentathlon moderno
Aeromodellismo	Equitazione*	Pesca sportiva
Arma Antica	Fitness	Snowboard Sci/Sci di fondo / Pattinaggio su ghiaccio/ salto da trampolini scuola da 1 e 3 metri
Arrampicata sportiva in palestra	Flag Football	Softair
Arti Marziali	Freccette	Sport di orientamento
Atletica leggera	Ginnastica, Ginnastica ritmica, artistica,	Sport Paralimpici e disabilità in genere
Attività culturali ricreative	Giochi elettronici	Squash
Attività sociali	Golf	Steptotal body power
Ballo in genere	Handball	Surfing, Windsurf
Biliardo, Calcio Balilla	Hip hop, Fitbox	Taekwondo Hapkido Kiokushinkai Krav Maga
Bocce, Birilli	Kick Boxing	Tennis
Bowling	Kitesurf / Kiteboard	Tiro con l'arco
Calcio/ Calcio a 5 / Calcio 7/8	Mototurismo, Quad, scuola Kart	Triathlon, duathlon. Trial, BMX
Canoa/ Kayak/ Rafting	Nuoto, Pallanuoto, Acquagym, Attività subacquee in genere con istruttore	Tuffi
Ciclismo /Mountain bike in genere	Palla tamburello	Vela
Ciclismo ludico/scolastico 5/12 anni cat. cucciolo	Pallamano, Pallavolo. Pallacanestro	Visite guidate natura, in grotta, trekking, torrentismo escursionismo, prot. Ambiente
Cinofilia	Pattinaggio/Roller/Skiroll/ Skateboard	///

* Si precisa che i danni agli animali e ai cavalieri sono compresi limitatamente al caso morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del codice penale, con il limite di risarcimento, per sinistro e per annualità assicurativa del 30% del massimale indicato sul modulo di polizza con il massimo (sempre per sinistro e per annualità assicurativa) di € 350.000

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Discipline sportive escluse - tutto ciò che non risulta tra le esclusioni è incluso:

sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, arti marziali nelle specifiche discipline che prevedono esclusivamente attrezzi atti solo a colpire l'avversario oppure il k.o. tecnico nel proprio regolamento (fatta eccezione esclusivamente per la Kick boxing del Taekwondo nelle sue differenti emanazioni e per il Krav Maga); Football americano; rugby (con l'eccezione del baby rugby praticato con protezioni), sport automobilistici e motociclistici competitivi in genere (con esclusione del mototurismo, Quad, e scuola Kart); guidoslitta; hockey sul ghiaccio; alpinismo con accesso ai nevai e ghiacciai in arrampicata libera; salti dal trampolino con sci ed idrosci; caccia e tiro; sport di attività equestri in genere (con la sola eccezione delle lezioni impartite presso scuole di equitazione affiliate all'ente e delle passeggiate a cavallo organizzate dalle stesse); nuove discipline sportive non segnalate in precedenza alla compagnia.

Art. 23 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne:

- il Contraente le sue strutture, anche quelle solo utilizzate,
- le Società affiliate allo CSAIn.
- i tesserati CSAIn

per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitate, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopraccitati soggetti, da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza RCT esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo Art. 28:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formative e promozionale (corsi, stage, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.)
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere, compresa la partecipazione a manifestazioni di enti terzi e/o convenzionati, nonché feste e cene sociali esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta in polizza;
- attività di utilizzo o di gestione delle sedi necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- attività ricreative - ludico - culturali: feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti. Sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con gite alpine o immersioni subacquee.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale:

- del Presidente e degli organi direzionali CSAIn Centrali e periferici e/o dai suoi organi territoriali all'uopo delegati
- dei Presidenti/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate allo CSAIn.;
- di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico-culturali, formative, tutela ambientale ed escursionismo, quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, accompagnatori, animatori di attività ricreativo - culturali, volontari di protezione ambientale e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto di CSAIn , dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Circoli Associazioni affiliati.

- Gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre scuole/società sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni fisici) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terze tra loro.
- Dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
- Degli associati/allievi/tesserati /iscritti per danni cagionati a terzi. Tali persone sono considerate terze nei confronti dell'Assicurato/Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate. Si precisa che sono esclusi i danni prodotti dagli associati/allievi/tesserati a cose di proprietà o in uso dell'assicurato/contraente.
- La Compagnia assicuratrice rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

Art. 24 Limiti Territoriali

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

Art. 25 Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affiliate ed aggregate allo C.S.A.In., siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.

- I tesserati sono considerati Terzi tra di loro per infortuni direttamente riconducibili all'esercizio della contestuale/simultanea partecipazione alla pratica sportiva. Tale clausola si ritiene estesa anche alle attività condivise con tesserati di altri organismi, di cui all'art. 4 (manifestazioni unitarie), con esclusione di danni a cose.
- Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 26 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti e dalle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 27 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa sia attivamente che passivamente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società, in sede sia civile sia penale, fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio, ovvero fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

Art. 28 Esclusioni RCT

L'assicurazione RCT non comprende:

- a) le gare che coinvolgono i natanti, in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
- b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:

- c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) provocati a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;
- f) da furto;
- g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano le attività oggetto del contratto;
- j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C. C.;
- n) da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) di qualunque natura, derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- t) relativamente all'attività di ciclismo sono esclusi danni alle biciclette e suoi componenti.

Art. 29 Franchigia

Relativamente alla polizza Società, Circoli e Tesserati Plus, l'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.

Per i tesserati Basic l'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 1.000,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 30 Soggetti assicurati

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per il Contraente, per i Comitati Centrali e Periferici, per le Società Sportive affiliate, ed aggregate quando svolgono attività organizzate dallo C.S.A.In. e in nome di C.S.A.In.

Art. 31 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Digs. 23/02/2000 n° 38 e s.m. e per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti. Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di 2.582,28 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione R.C.O.. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per le specifiche condizioni:

GARANZIA RESPONSABILITÀ' VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Contraente, Società Affiliate

per ogni sinistro	€.1.000.000,00
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	€.1.000.000,00
con il limite per ogni persona danneggiata di	€. 500.000,00

Art. 32 Estensione malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965,0 contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975, n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 33 Esclusioni RCO

L'assicurazione RCO non comprende non comprende i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da o, verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 34 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

Il Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria, a norma della legge vigente.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato, in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

CONDIZIONI ADDIZIONALI

A) Responsabilità civile degli organizzatori di eventi motoristici.

La presente polizza copre la responsabilità civile dell'organizzatore di eventi motoristici ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 07/09/2005 con l'esclusione di:

- Quallsivoglia danno e/o lesione a carico dei partecipanti e/o dei rispettivi veicoli;
- Quallsivoglia danno e/o lesione causato dai partecipanti e/o dai rispettivi veicoli;

B) Estensione a istruttori.

La garanzia di responsabilità' civile può essere estesa agli istruttori fitness tesserati Csain, operanti all'interno di centri non tesserati dalla contraente; tale estensione viene concessa a condizione che:

- a) Tali centri siano associati ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva affiliati al CONI;
- b) Tali centri siano in regola con le prescrizioni in maniera assicurativa contenute nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri, del 3 novembre del 2010;

RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

MASSIMALI E FRANCHIGIE

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI POLIZZA PLUS

Per ogni sinistro	€ 1.000.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di	€ 800.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di	€ 800.000,00

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad € 500,00,

salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI POLIZZA BASIC

per ogni sinistro	€ 400.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di	€ 300.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di	€ 300.000,00

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad €

1.000,00 salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie.

GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Contraente, Società Affiliate

per ogni sinistro	€1.000.000,00
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	€1.000.000,00
con il limite per ogni persona danneggiata di	€ 500.000,00
Franchigia Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose	

SEZIONE RCT - SOCIETÀ' - ASD e CIRCOLI

Per ogni sinistro	€ 5.000.000,00
Limite per persona	€ 2.500.000,00
Limite per danni a cose ed animali	€ 1.000.000,00

Franchigia Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose

Specifiche aggiuntive

I tesserati possono svolgere servizio di Scorta Tecnica in qualità di "motostaffettisti" e ASA alle competizioni ciclistiche organizzate dalla Contraente, purché in regola con l'abilitazione di cui ai sensi degli Art. 1 e 2 del Provvedimento 27 Novembre 2002 "Disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada". La copertura assicurativa si riferisce esclusivamente all'RCT, con esclusione di tutti i rischi disciplinati dalla legge 990/59 e successive modifiche. Relativamente al tesserato non vedente le garanzie si estendono esclusivamente nell'uso di tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un altro tesserato CSAIn o di altri enti equiparati. Inoltre le garanzie del ciclismo sono estese al tesserato ciclismo ad eventi indoor, "Cibe Race", Spinning", nonché che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale o per ricreazione del tempo libero - con "macchina a pedali", "Hand Bike", "Bike Polo" e/o bicicletta con pedalata assistita (le cui caratteristiche sono regolamentate dal Codice della Strada).

LA SOCIETÀ' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

IL CONTRAENTE ASSICURATO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 7 Aggravamento del rischio
- Art. 12 Denuncia dei sinistri
- Art. 21 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -TESSERATI E SOCIETÀ

- Art. 22 Descrizione del rischio e attività assicurabili
- Art. 23 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 24 Limiti Territoriali
- Art. 25 Novero dei terzi
- Art. 27 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
- Art. 28 Esclusioni

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

- Art. 30 Soggetti assicurati
- Art. 31 Oggetto dell'assicurazione-Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (RCO)
- Art. 33 Esclusioni
- Art. 34 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

IL CONTRAENTE ASSICURATO

Reale Mutua Assicurazioni

CONSOLO s.a.s.
Ag. Principale PATERNO - P.zza della Concordia, 20
Tel.: 095 846397 - 095 856787 - Fax 095 845584
Sede Secondaria: CATANIA - Via della Carvana, 16
Tel.: 095 434939 - Fax 095 435008
Partita I.V.A. 05457080876

(Handwritten signature)

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Cunsolo Broker che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla Cunsolo Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta al suddetto agli Assicuratori Broker sarà considerata come eseguita dalla Contraente.

La Cunsolo Broker è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

LA SOCIETA'
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

CUNSOLO BROKER

IL CONTRAENTE ASSICURATO

Reale Mutua Assicurazioni

CUNSOLO s.a.s.
Ag. Principale: PATERNÒ - Piazza della Concordia, 20
Tel.: 095 846397 - 095 856787 - Fax 095 845584
Sede Secondaria: CATANIA - Via della Carvana, 16
Tel.: 095 434939 - Fax 095 435008
Partita I.V.A.: 05457080876

**Assicurazione
di Responsabilità Civile verso Terzi
e verso Prestatori di Lavoro**

C.S.A.In - Centri Sportivi Aziendali Industriali

Mod. 5001 CSAIn/FI RCG – Ed. 09/2018

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

 **REALE
MUTUA**

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiorno@realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II riferito al 31.12.2017 e calcolato con modello interno parziale è pari a 373,50%.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro C.S.A.In - Centri Sportivi Aziendali Industriali contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano lo svolgimento dell'attività di ente di promozione sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società affiliate ed aggregate e dei suoi tesserati.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri ("terzi"), durante lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

La garanzia è regolamentata dalle definizioni e dagli articoli da 1 a 34

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 21 "Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni", 22 "Descrizione del rischio – Discipline Sportive Escluse", 24 "Limiti Territoriali", 25 "Novero dei Terzi", 28 "Esclusioni RCT", 33 "Esclusioni RCO"

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si vedano il massimale e l'eventuale franchigia o scoperto indicati nella Scheda di Polizza nonché alla voce "Massimali e franchigie" di pagina 19.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

	€	Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A - Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B - Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C - Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti o il valore dei fabbricati) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

La contraente C.S.A.In - Centri Sportivi Aziendali Industriali decide di affiliare solo più i praticanti degli sport a maggior rischio e cioè quelli che prevedono per natura il contatto fisico (ad esempio sport di squadra e da combattimento), consigliando agli altri associati di iscriversi presso altre associazioni. Questa modifica comporta una variazione della tipologia di associati che ne accresce il profilo di rischio.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%.

Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA: l'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.

8. Diritto di recesso

Il prodotto Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro C.S.A.In - Centri Sportivi Aziendali Industriali non prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli 12 e alla voce "Procedure per tutti i tesserati CSAIn da seguire in caso di sinistro" di pagina 20

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, email: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

Assicurato: la persona, l'ente o associazione garantito dalla copertura assicurativa, ovvero:

- 1) Lo CSAIn, le sue articolazioni periferiche ed i propri soci, tutti i sodalizi affiliati, gli organi direttivi centrali e periferici della C.S.A.In. che istituzionalmente svolgono, per i propri associati e associati CSAIn ingenerale nonché per associati di organismi convenzionati, attività culturale ricreativa del tempo libero, ludiche, escursionistiche, sociali, formative, di promozione sociale, di promozione civile e sportiva non professionistica e di promozione sociale e sportiva nelle disabilità.
- 2) Tutti i tesserati dello C.S.A.In. che costituiscono la base associativa del Sodalizio affiliato, quando svolgono le attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate dalla struttura associativa e durante le manifestazioni, gare, allenamenti individuali o collettivi, dagli stessi programmati, in adempimento alle particolarità logistiche e operative della singola disciplina sportiva.
- 3) Tutti i dirigenti dei Sodalizi affiliati, degli Organi centrali e periferici dello C.S.A.In. regolarmente tesserati, anche quando con interscambio di mansioni, a prescindere dalla tipologia di tessera, partecipano a congressi e riunioni, promossi dallo C.S.A.In. o dalle Sezioni Specialistiche Affiliate e/o Organizzazioni convenzionate.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atleta: il tesserato che svolge l'attività sportiva rientrante negli scopi del Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico o qualunque attività fisica, didattica, amatoriale o agonistica, che determina un aumento di dispendio energetico dell'organismo umano.

Beneficiari: l'assicurato stesso, come sopra definito. In caso di morte ed in mancanza di designazione, saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.

Contraente: l'Ente di promozione Sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali (C.S.A.In.).

Dirigente: il soggetto tesserato che, a prescindere dal tipo di tessera CSAIn, statutariamente riveste tale titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Presidente e dirigenti nazionali CSAIn. componenti consiglio nazionale e Commissioni CSAIn. Presidenti di Associazioni affiliate, Società Sportiva o Circolo aderente, dirigente di Associazione, Società Sportiva o di Circolo, Presidente provinciale e/o dirigente territoriale delegato CSAIn. Presidente e dirigente regionale CSAIn.

Franchigia: La parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale: è l'importo massimo della prestazione della Società.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Risarcimento: la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Tecnici: i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, tecnici, allenatori, arbitro, giudice di gara, direttore di gara, medico sportivo, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento e alla esecuzione delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Tesserato: ogni singolo soggetto o Ente iscritto o aderente al Contraente.